



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Ufficio VIII

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

VISTA l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in più Paesi (Italia/Spagna) appartenenti all'Unione Europea dalla sig.ra Simona TUMBARELLO;

VISTA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206/2007, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

VISTA l'attestazione del competente "Ministerio de Educación, Cultura y Deporte" di Madrid (Spagna) del 20 marzo 2018, con la quale si certifica che l'equivalenza della formazione accademica italiana al livello di laurea nel settore di conoscenza delle Arti e delle Scienze umanistiche, nel campo specifico dell'Arte, unitamente al Master, ai sensi dell'art. 11 e) della direttiva 2005/36/CE, abilitano in Spagna all'esercizio della professione di docente nella scuola secondaria obbligatoria e Baccellierato per studenti di età compresa tra 12 e 18 anni nel settore di conoscenza delle Arti e delle Scienze umanistiche, nel campo specifico dell'Arte;

VISTA la nota prot. 2971 del 17 marzo 2017, con cui il MIUR comunica, conformemente ai chiarimenti forniti dal Ministerio de Educación, Cultura y Deporte spagnolo, di prendere in considerazione a partire dalla suddetta data *"solo ed esclusivamente le istanze complete di un documento che attesti la partecipazione al concorso pubblico spagnolo ("sistema selectivo de acceso a la función pública) o il superamento di almeno una parte dello stesso"*; indicata

VISTA l'ordinanza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 4709 del 30 ottobre 2017 che, in sede di appello cautelare, in accoglimento del ricorso n. 5847/2017 proposto da soggetti controinteressati alla nota di cui sopra, ha disposto che, nelle more della definizione del giudizio di merito, questo Ministero debba continuare ad adottare con riserva la procedura di riconoscimento fino al 20 marzo 2017;

VISTA la nota PEC prot. n. 2093 del 6.2.2018 con la quale il MIUR ha chiesto all'Avvocatura di Stato un parere circa le modalità di gestione dei provvedimenti sub condizione in relazione alla decisione del Consiglio di Stato di cui sopra;

VISTA la nota di risposta del 23.04.2018 pervenuta con PEC del 15.05.2018, con la quale l'Avvocatura Generale dello Stato esprime il proprio parere, ritenendo *sia opportuno attenersi scrupolosamente alla decisione del Consiglio di Stato che è chiara nello stabilire che, prima della decisione di merito del TAR, il Ministero debba procedere al riconoscimento con le stesse modalità prima della promulgazione della nota datata 20.03.2017;*

RITENUTO OPPORTUNO, nelle more della definizione del giudizio di merito, dover dare esecuzione alla citata Ordinanza del Consiglio di Stato;

VISTO l'art. 7 e successive modifiche del già citato decreto legislativo n. 206/2007, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

VISTA la circolare ministeriale prot. n. 5274 del 7.10.2013 che stabilisce le modalità di accertamento e di documentazione della lingua italiana ai fini del riconoscimento della professione di docente, ai sensi della normativa sopra indicata;

CONSIDERATO che l'interessata, cittadina italiana, di madrelingua italiana, possiede la competenza linguistica necessaria, in quanto ha conseguito la formazione secondaria e/o accademica in Italia;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, e successive modifiche, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

RILEVATO altresì, che ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post – secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post – secondario;

TENUTO CONTO di quanto disposto al comma 3, art. 16 del Decreto legislativo più volte citato n. 206/2007, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

RITENUTO, ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art. 22 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, conformemente al parere tecnico acquisito sulla valutazione della formazione posseduta dall'interessata, che il riconoscimento debba essere subordinato a misure compensative atteso che nel percorso formativo spagnolo non è contemplata la didattica delle discipline artistiche e del disegno, inoltre, va considerato, che la classe di concorso di cui trattasi forma parte dell'ambito disciplinare 1 insieme con la classe A-17 Disegno e Storia dell'arte negli istituti di

istruzione secondaria di II grado e che conseguentemente le prove e i percorsi per la relativa abilitazione devono essere unificati;

VERIFICATO ai sensi del comma 6 dell'art. 22 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, che l'esperienza professionale dichiarata, non è sufficiente a colmare la detta differenza sostanziale;

RILEVATO che la prova attitudinale consiste, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, in una verifica riguardante le conoscenze, le competenze e le abilità professionali del richiedente effettuata dalle autorità competenti allo scopo di valutare l'idoneità del richiedente ad esercitare una professione regolamentata;

RILEVATO che il tirocinio di adattamento consiste, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, nell'esercizio di una professione regolamentata sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare secondo modalità stabilite dalla legge. Il tirocinio e' oggetto di una valutazione da parte dell'autorità competente.

DECRETA

1 - Fermo l'effetto risolutivo connesso all'eventuale pronuncia che dovesse risultare favorevole a questo Ministero all'esito del giudizio di merito sulla legittimità della nota DGOSV n. 2971 del 17/03/2017, il titolo di formazione professionale così composto:

2 - Il titolo di formazione professionale così composto:

- diploma di istruzione post secondario: Diploma accademico di II livello in Pittura conseguito il 9.10.2011 presso l'Accademia di Belle Arti Michelangelo di Agrigento;
- titolo di abilitazione all'insegnamento: Master Universitario en Formación de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas en la especialidad de Tecnología, conseguito presso la l'Universidad Católica de Valencia (Spagna) nell'anno accademico 2015/2016,

posseduto dalla cittadina italiana **Simona Tumbarello**, nata a Erice (TP) il 26 settembre 1984, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria per le classi di concorso:

A-01 Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado:

subordinatamente al superamento di misure compensative, costituite, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 206/2007, da una prova attitudinale o dal compimento di un tirocinio di adattamento a scelta dell'interessata.

La scelta della misura compensativa avrà carattere definitivo e sarà operata con univoca richiesta scritta da inviare al competente Ufficio Scolastico Regionale e Ambito Territoriale di appartenenza.

Le prove delle misure compensative saranno sostenute nella provincia di Trapani prima sede di preferenza indicata dall'interessata;

3 - La prova attitudinale è così articolata:

Prova scritta (consistente in quesiti a risposta aperta) e prova orale sui seguenti argomenti inerenti alla storia dell'architettura:

arte preistorica (architettura megalitica); il sistema costruttivo trilitico;
arte greca (in particolare quella riferita al periodo classico): studio del tempio, degli ordini architettonici, della decorazione scultorea (con particolare riferimento a quella del Partenone), e del teatro;

arte romana: le opere di ingegneria (strade, ponti acquedotti), le tecniche costruttive, le principali tipologie architettoniche (terme, anfiteatri, fori ecc.) e i principali monumenti celebrativi;

architettura romanica e gotica: analisi delle tecniche e delle modalità costruttive, dei materiali e degli stili utilizzati per edificare le chiese e le cattedrali; pittura e scultura italiana tra Duecento e Trecento;

1400 e 1500: il primo Rinascimento a Firenze e l'opera di Brunelleschi, Donatello, Masaccio; l'invenzione della prospettiva e le conseguenze per l'architettura e le arti figurative; le opere e la riflessione teorica di Leon Battista Alberti; i centri artistici italiani e i principali protagonisti: Piero della Francesca, Mantegna, Antonello, Bellini; la città ideale, il palazzo, la villa; gli iniziatori della «terza maniera»: Bramante, Leonardo, Michelangelo, Raffaello; il Manierismo in architettura e nelle arti figurative; la grande stagione dell'arte veneziana; l'architettura di Palladio;

1600 e 1700: le novità proposte da Caravaggio; le opere esemplari del Barocco romano (Bernini, Borromini, Pietro da Cortona); la tipologia della reggia, dal grande complesso di Versailles alle opere di Juvara (Stupinigi) e Vanvitelli (Caserta);

Secondo 1700 e 1800: l'architettura del Neoclassicismo; il paesaggio in età romantica: «pittresco» e «sublime»; il «Gothic revival»; le conseguenze della Rivoluzione industriale: i nuovi materiali e le tecniche costruttive, la città borghese e le grandi ristrutturazioni urbanistiche; la pittura del Realismo e dell'Impressionismo;

Secondo 1800 e 1900. i nuovi materiali (ferro e vetro) e le nuove tipologie costruttive in architettura; le Esposizioni universali; le realizzazioni dell'Art Nouveau; lo sviluppo del disegno industriale, da William Morris all'esperienza del Bauhaus; le principali avanguardie artistiche del Novecento; il Movimento moderno in architettura, con i suoi principali protagonisti, e i suoi sviluppi nella cultura architettonica e urbanistica contemporanea; la crisi del funzionalismo e le urbanizzazioni del dopoguerra; gli attuali nuovi sistemi costruttivi basati sull'utilizzo di tecnologie e materiali finalizzati ad un uso ecosostenibile.

Prova scritta (consistente in quesiti a risposta aperta) e prova orale di Didattica di Arte e immagine e di Disegno e Storia dell'arte:

1) Prova scritta volta a verificare la capacità di illustrare (in relazione a un tema prescelto dalla commissione esaminatrice e correlato alle competenze e ai contenuti previsti dalle Indicazioni Nazionali per il I ciclo e per i Licei per le materie di competenza delle classi di concorso afferenti all'Ambito disciplinare 1): gli obiettivi

specifici di apprendimento, le tecniche di presentazione, la tipologia di attività didattiche e di esercizi, l'utilizzo di sussidi, le modalità di verifica e i criteri di valutazione, i tempi necessari per le varie fasi, l'inserimento nel curriculum e i possibili raccordi interdisciplinari.

2) *Prova orale* sui seguenti argomenti:

- i problemi generali relativi alla didattica dell'Educazione artistica e del Disegno e Storia dell'arte nella scuola secondaria di primo secondo grado; le modalità di verifica e di valutazione; i sussidi didattici più efficaci; l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione;

- le Indicazioni nazionali per il I ciclo e per i licei (parte generale e parte specifica per l'insegnamento delle materie afferenti all'Ambito disciplinare 1);

- illustrazione di un percorso didattico relativo ad un tema preciso e ben delimitato. Di tale percorso il candidato avrà precedentemente fornito una scheda d'unità didattica con i seguenti dati: destinatari, prerequisiti, contenuti e testi, strategia e strumenti, obiettivi, modalità di verifica.

La Commissione sarà formata da un Presidente (dirigente scolastico) e da due docenti rappresentanti la classe di concorso interessata in possesso dei requisiti previsti per far parte delle commissioni esaminatrici dei concorsi a cattedre.

Il superamento delle prove scritte è condizione di ammissione alle prove orali.

In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessata, purché comprovata da valida giustificazione, la prova attitudinale, ai sensi del comma 2^{bis} dell'art. 23 del D.lgs. n. 206/2007 come modificato dal D.lgs. n. 15/2016, potrà essere ripetuta una sola volta, su richiesta della persona interessata, non prima di sei mesi.

4 - Il tirocinio di adattamento, della durata di due anni scolastici, con inizio dall'apertura degli anni scolastici medesimi, per non meno di 600 ore, si svolgerà presso istituzioni scolastiche statali di primo grado.

Consisterà in esercitazioni d'insegnamento della classe di concorso di cui trattasi, sotto la guida di docenti con incarico a tempo indeterminato, nell'ambito dell'orario di lezioni

Al termine del periodo del tirocinio è espressa dal Dirigente Scolastico, sentito l'insegnante supervisore, una relazione motivata della valutazione finale, favorevole o sfavorevole. In detta relazione dovrà essere indicata chiaramente la data di inizio e termine del tirocinio, atteso che con il medesimo si devono colmare le lacune riscontrate nella formazione acquisita dall'interessata, e conseguentemente è necessario che sia espletato nell'arco dell'anno scolastico per seguire per intero l'evoluzione di insegnamento della disciplina di riferimento.

In caso di esito sfavorevole, ai sensi del comma 2^{bis} dell'art. 23 del D.lgs., n. 206/2007 come modificato dal D.lgs. n. 15/2016, potranno essere ripetuti una sola volta.

6 - Il giudizio finale motivato della prova attitudinale o del tirocinio, di superamento ovvero di non superamento delle prove sostenute, giudizio da pubblicarsi all'Albo dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e da notificarsi all'interessata, verrà trasmesso dal medesimo Ufficio alla Direzione Generale per gli Ordinamenti

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Scolastici e per la valutazione del sistema nazionale - Ufficio VIII - che, a seguito del superamento della misura compensativa, adotterà il provvedimento di riconoscimento, dalla cui data decorreranno i relativi effetti giuridici.

7 - Si rimette all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia la cura di ogni necessario adempimento relativo alla tempestiva organizzazione delle misure compensative nei confronti dell'interessata cui verrà comunicato per iscritto, la data di inizio, il luogo e le modalità di svolgimento.

8 - Il presente decreto è suscettibile di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, i termini di 60 e 120 giorni decorrenti dalla data di notifica.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo

B/GAM